

Tribunale Ordinario di Benevento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dot.ssa Maria Letizia D'Orsi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero ... del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015 pendente tra

... eletta domiciliata in ... presso lo studio dell'... che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo -

OPPONENTE

E

... eletta domiciliata in ... presso lo studio dell'avv. ... che la rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all' esecuzione .

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che qui si abbiano per riportati e trascritti.

Motivi di fatto e diritto

... con atto depositato il 10 luglio 2014, hanno proposto opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa in loro danno ad istanza di ... e per essa ... (proc. n. 269/13) deducendo l'illegittimità della stessa - fondata su titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo stipulato in data 20.05.1993 con erogazione della somma di lire 30.000.000 (trentamiloni) - stante la mancata notifica ai debitori esecutati sia del titolo esecutivo che del precetto e dell'atto di pignoramento, nonché il difetto di legittimazione attiva della società procedente, avendo quest'ultima provveduto unicamente ad esibire l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione e non anche il relativo contratto di cessione e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Accolta la richiesta di sospensione della esecuzione e concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito, [redacted] provvedeva alla tempestiva riassunzione del giudizio, eccependo anzitutto la non veridicità delle contestazioni relative alla mancata notifica del titolo esecutivo, dell'atto di pignoramento e dell'atto di pignoramento; inoltre, quanto alla censura formulata da parte opponente avente ad oggetto la violazione di norme di diritto in merito al perfezionamento della cessione del credito della [redacted] e per essa [redacted], parte opposta provvedeva a specificare che "nelle ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione - come nella specie - la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale" (si veda in proposito Cass. 16.6.2006 n. 13954; Cass. 17.3.2006 n. 5997; Cass. 25.7.2008 n. 230473). Dunque, con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., parte opposta chiedeva di accertare il credito residuo vantato dall'ex [redacted] a ora [redacted] nei confronti degli esecutati per un totale complessivo di euro 54.858,93 ritgutando, per l'effetto, la spiegata opposizione ex art. 615 c.p.c. con la conseguente declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di sospensione resa dal G.E. in data 06.11.2014.

Con altro atto pure tempestivo, i debitori esecutati hanno anch'essi provveduto alla riassunzione del giudizio di merito, notificato in data 23.01.2015, con cui si chiedeva di accertare il difetto di legittimazione attiva della società [redacted] e di dichiarare la prescrizione dell'asserito credito derivante dal contratto di mutuo del 20 maggio 1993.

Nel presente giudizio si è poi costituita [redacted] e per essa [redacted] la quale, con atto del 4 marzo 2015, chiedeva, preliminarmente, di disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il R.G. 184/2015 G.U. [redacted] per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e, nel merito, di rigettare la domanda atorea perché illegittima, inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di

spese. Disposta al riunione del giudizio, la causa così riunita istruita documentalmente, veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Preliminarmente, va anzitutto rilevato che le doglianze formulate dalla parte opponente integrano una tipica ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc che risulta essere stata tempestivamente proposta contestandosi, nel caso di specie, la mancata notifica ai debitori esecutati del titolo, del precetto e del pignoramento ed eccependosi il difetto di legittimazione attiva della società precedente.

Ogni domanda attempa attinente alla presunta prescrizione del credito azionario in executivis che parte opponente ha proposto solo nel corso del presente giudizio - in quanto non rappresentata precedentemente dinanzi al G.E. - , non può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale nel presente procedimento, essendo il giudizio in riassunzione la prosecuzione del ricorso precedentemente presentato innanzi al G.E.

Nel merito, con riferimento al primo motivo di opposizione riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici all'esecuzione, non sono condivisibili le censure mosse da parte opponente, posto che dalla documentazione prodotta in atti tali adempimenti risultano ritualmente effettuati. Nella specie, da siffatta documentazione chiaramente si evince che l'atto di precetto datato 22 luglio 2013 veniva notificato a mezzo del servizio postale con race, A.R. Cronologico UNEP [redacted] congiuntamente all'atto pubblico di mutuo ipotecario e atto di erogazione di somme e quietanza, entrambi in forma esecutiva, i quali venivano consegnati direttamente ai debitori come risultante dalla cartolina A.R. che veniva sottoscritta per ricezione [redacted] e [redacted]. Analogamente, con le stesse modalità, veniva notificato ai debitori esecutati atto di pignoramento immobiliare con race A.R. Cronologico UNEP [redacted] [redacted] il quale veniva consegnato direttamente [redacted] in data 25.10.2013 e la cui notifica si perfezionava per il Sig. [redacted] con il successivo avviso di compiuta giacenza del 5.11.2013 [redacted];

Quanto al secondo motivo di opposizione - con il quale si contesta il difetto di legittimazione attiva della società precedente - va osservato quanto segue.

Parte opponente assume che non può, ai fini della prova di rituale cessione del credito azionario in sede esecutiva - considerarsi sufficiente l'esibizione della sola inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione intercorsa tra [redacted] e [redacted] poiché "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nella disciplina speciale delle cessioni in blocco tra banche costituisce il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui

all'art. 1264 III c.c., essendo essenziale anche la iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della legge 130/90". A fronte di tale ricostruzione, la banca opposta ha ribadito che "nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione – come nella specie – la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (ex multis: Cass. 16.6.2006 n. 13954; Cass. 17.3.2006 n. 5997; cass. 25.7.2008 n. 23047)".

A tal proposito, non è possibile prescindere dal dettato testuale dell'art. 58 del TUB comma 2, come novellato per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo la cessione che si occupa avvenuta in data 8 agosto 2012) il quale prevede che "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità". Il tenore letterale della norma suddetta rende necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti, sia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese che della pubblicazione in G.U., in quanto richiesti cumulativamente e non previsti in via alternativa.

Peraltro, ciò pare altresì confermato anche dal privilegio disposto dalla norma in questione che, come anche sottolineato da parte opposta, nella sua formulazione originaria prevedeva, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che la modifica apponata successivamente dal legislatore col D.Lgs. n.6 del 2004 ha chiaramente sottolineato la volontà di apprestare una maggiore tutela al debitore ceduto, necessitandosi l'integrazione degli adempimenti pubblicitari non solo per il tramite dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma anche attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Peraltro i più recenti orientamenti giurisprudenziali, elaborati non solo in sede di merito ma anche di legittimità, a conferma della necessaria ricorrenza di entrambi i requisiti menzionati ex art. 58 TUB, affermano che "il perfezionamento del contratto non può essere indirettamente dedotto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di

cessione (...). A fronte della contestazione della resistenza la società opponente avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito ed in particolare il trasferimento della titolarità del credito (cfr. Trib. Cagliari 17.4.2013)". Pertanto, "La società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in giudizio di legittimità in corso, ha l'onere di produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. 10518 del 2016 e, sul punto, si veda anche Cass. 2/3/16 n.4116).

Né pare condivisibile quanto a riguardo rilevato da parte opposta, ad avviso della quale l'iscrizione nel registro delle imprese sarebbe stata effettuata come da indicazione dell'anagrafe riportata negli atti. In quanto cosa diversa è l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese rispetto all'iscrizione del contratto di avvenuta cessione del credito nel relativo registro, non avendo mai provveduto parte opposta a produrre il contratto di cessione specificando l'avvenuta iscrizione di quest'ultimo presso il Registro delle Imprese. Ciò risulta altresì confermato dalla più recente giurisprudenza, ad avviso della quale "il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c." (Cass. 31188/2017).

Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, che applicano la normativa vigente, deve concludersi nel senso che l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui il cessionario è onerato si riferisce al contratto di cessione dei crediti e non all'iscrizione della società medesima nel relativo registro.

Pertanto la proposta opposizione deve essere accolta dovendosi negare il diritto della banca procedente di agire esecutivamente in danno di parte debitrice stante la mancata dimostrazione di rituale emissione in suo favore del titolo azionato nella procedura esecutiva n 269/2013.

La novità della questione e dei principi di diritto applicati in uno alla obbiettiva
comprovabilità della questione giustificano la pronuncia di compensazione delle spese
di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così
provvede:

Accoglie l'opposizione e per l'effeto dichiara insussistente il diritto del creditore
precedente di agire esecutivamente in danno di

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Benevento, 30/07/2018

Il Giudice
Maria Letizia D'Orsi